

migrazione temporanea consueta e che ora si trovano più duramente delle altre colpite dalla disoccupazione.

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla propaganda che in Italia si fa contro la vaccinazione anti-vaiuolosa e contro la legge che la disciplina, e sui provvedimenti che il Governo creda di prendere per scongiurare il pericolo ed il danno che da una tale propaganda possono derivare alla pubblica salute ed al progresso igienico del nostro Paese.

« Queirolo ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni teste lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora gli interessati non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bussi, Loero e Cavazza hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta è tolta alle 20.15.

Agnelli. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se, nell'interesse del servizio, creda l'onorevole ministro di richiamare in vigore la disposizione — che già vigeva presso alcune preture delle grandi città — in forza della quale nessun uditore vice-pretore poteva abbandonare la pretura cui era addetto prima che il successore, destinato a sostituirlo, avesse preso possesso effettivo dell'ufficio ».

RISPOSTA. — « Non è possibile stabilire come norma generale che gli uditori vice pretori non abbandonino l'ufficio al quale sono addetti, se prima non abbia preso possesso dell'ufficio stesso il successore, giacchè ne deriverebbe per un certo tempo l'immobilità di tutti i predetti funzionari.

« È vero che la disposizione a cui accenna l'onorevole Agnelli fu già in vigore per talune preture, quelle di Milano; ma il provvedimento fu adottato in via specialissima

ed a causa delle eccezionali condizioni nelle quali si trovavano quegli uffici. Adottare nuovamente tale norma, anche limitata-mente alle preture più importanti, non sembrerebbe opportuno, giacchè l'identico provvedimento sarebbe subito richiesto dalle altre, onde si ricadrebbe nell'inconveniente sopra accennato.

« Il Ministero si riserva invece di esaminare caso per caso la convenienza di applicare l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario, che consente appunto di trattenerne i magistrati nella precedente sede anche dopo avvenuta la registrazione del decreto che li tramuta, seguendo in ciò i criteri della maggiore larghezza. Finora, difatti, la detta applicazione è stata quasi costantemente disposta ogni qual volta i capi di Corte ne abbiano avanzata richiesta: se alcuna volta si è negata, questo è avvenuto perchè le esigenze del servizio nell'ufficio, ove il magistrato era stato destinato, ne reclamavano la presenza.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CHIMIENTI ».

Albanese. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non rientra nei casi di urgente necessità di servizio (di cui nell'articolo 6 della legge n. 1404, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* nel n. 6 del 9 gennaio 1915) quello di funzionari che sono trasferiti per incompatibilità nelle sedi occupate prima del trasferimento ».

RISPOSTA. — « Se l'onorevole interrogante allude ai recenti movimenti verificatisi nelle preture della Calabria per incompatibilità dei rispettivi titolari, si fa conoscere che il Ministero riconoscendo l'applicabilità nei casi suddetti dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1914, n. 1404, aveva disposto che tutti i funzionari compresi nel movimento prendessero possesso delle nuove sedi senza attendere la registrazione del decreto.

« Non è però escluso che possa mutarsi a qualcuno di essi la destinazione assegnatagli, ma anche in questo caso, potrebbe essere adottata la disposizione dell'articolo 6, sicchè, in qualunque ipotesi, verrà aggiunto l'effetto di togliere subito i giudici tramutati dalle sedi che occupavano.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CHIMIENTI ».

Amici Giovanni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda equo stabilire